

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 FEBBRAIO 1881

ANNUNZIO DELLA PRESENTAZIONE DI UNA PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO NICOTERA E GIURAMENTO DEL DEPUTATO NEGRI.

PRESIDENTE. L'onorevole Nicotera ha trasmesso alla Presidenza una proposta di legge di sua iniziativa, che sarà mandata agli uffici perchè ne autorizzino la lettura.

Essendo presente l'onorevole Negri, lo invito a giurare. (*Legge la formula*)

NEGRI. Giuro.

VERIFICAZIONE DI POTERI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la verifica di poteri. (Elezione contestata del 5° collegio di Milano.) Si dà lettura delle conclusioni della Giunta delle elezioni intorno all'elezione contestata del 5° collegio di Milano.

CAPPONI, segretario, legge:

« La Giunta delibera proporsi alla Camera l'annullamento dell'elezione del 5° collegio di Milano, seguita in persona dell'onorevole avvocato Antonio Mosca nei giorni 16 e 23 maggio 1880.

« *Il relatore* — A. Vastarini-Cresi. »

Contro le conclusioni della Giunta delle elezioni intorno all'elezione del 5° collegio di Milano, ha facoltà di parlare l'onorevole Chinaglia.

CHINAGLIA. Onorevoli colleghi; la parte che mi è toccato di prendere nell'esame di questa elezione, mi impone l'obbligo di esprimere alla Camera le ragioni per le quali io ed alcuni miei amici non abbiamo potuto associarci alle conclusioni prese dalla maggioranza della Giunta. Vi prego quindi di credere che se io mi sobbarco a questo ingratisimo ufficio, lo faccio soltanto per adempiere ad un debito di coscienza e per non trascurare interamente il dover mio. Dico ingratisimo il compito che mi incombe, imperocchè dopo aver condotto in Milano un'inchiesta su questa elezione, in compagnia di due egregi colleghi con quel pieno accordo che rivelava la reciproca rettitudine e lealtà dei nostri intendimenti, mi è veramente riuscito penoso il dovermi distaccare da loro nel momento più saliente del lavoro, quando cioè si è dovuto prendere una conclusione. E vengo senz'altro all'argomento.

La validità di questa elezione viene impugnata per un doppio ordine di fatti. Irregolarità nelle operazioni elettorali da una parte, pressioni che si pretendono esercitate sopra taluni elettori dall'altra. Incominciamo dalle prime. Nella quarta sezione

del 5° collegio di Milano, dovendosi procedere alla formazione dell'ufficio provvisorio di scrutinio, si trovò a tale effetto presente nella sala della votazione un consigliere della Corte di appello, il quale, scorsa l'ora dell'invito diramato agli elettori, raccolse i nomi di quelli che si trovavano presenti nella sala, scelse fra questi i due più giovani e i due più vecchi, e formato così l'ufficio provvisorio, invitò per la votazione del seggio definitivo quegli elettori di cui aveva già preso nota. Naturalmente, durante il corso di queste operazioni, nuovi elettori sopraggiunsero nella sala, i quali non presero parte alla votazione.

Per tale fatto venne da un elettore presentata una protesta in cui si sostenne che il presidente, oltre al far votare i primi elettori, doveva anche lasciar votare gli ultimi sopraggiunti.

Su questo punto, o signori, una circostanza salientissima, in linea di fatto, paralizza, secondo il mio modo di vedere, l'effetto di quelle qualsiasi irregolarità, che si volessero scorgere nel modo come venne condotta quella votazione. Il fatto è questo: che l'unico elettore, il quale ebbe a fare la protesta di cui ho parlato, era uno di quelli che avevano già votato, e che nessun altro elettore nè richiese di votare, nè si associò a questa protesta.

Ciò, secondo me, vuol dire che gli elettori sopraggiunti col loro contegno passivo dimostrarono che non intendevano minimamente di partecipare a quella votazione. Cosa questa d'altronde spiegabilissima, e che molto spesso avviene in parecchi comizi, in cui, conducendosi le operazioni in tutta buona fede, sia per acquistar tempo, sia per fare le cose alla spiccia, sia anche per non correre il pericolo di essere nominati nell'ufficio elettorale, si lascia questa votazione in mano di pochi, in mano dei primi venuti.

Dunque, o signori, anche a volere che le operazioni fossero condotte come quel protestante desiderava, noi abbiamo di che accertarci che le cose non potevano andare altrimenti di quello che procedettero, a meno che non si voglia ritenere che il presidente provvisorio fosse in facoltà di far votare pel seggio definitivo quegli elettori, che non ne avevano e non ne dimostravano l'intenzione.

Anche a ritenere che quel presidente sia stato un poco troppo rigido nei suoi criteri, questa sua rigidità si è manifestata soltanto nella sua intenzione e non nel fatto, non può perciò aver portato la menoma alterazione nel risultato della votazione.

Del resto, parlando in massima intorno al modo col quale debbono formarsi i seggi elettorali, io debbo osservare che la legge usa in tal riguardo un'espressione molto generica, e molto sommaria,